

Parti

Ricorrente: Martin Wächter

Resistente: Finanzamt Konstanz

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002, in particolare il suo Preambolo, nonché gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 16 e l'articolo 9 dell'allegato I, debbano essere interpretate nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, al fine di escludere che taluni redditi possano sfuggire alla base imponibile, le plusvalenze relative a diritti societari latenti e non ancora realizzate vengano assoggettate a imposta (senza differimento), nell'ipotesi in cui un cittadino di tale Stato membro ivi residente ed ivi integralmente assoggettato ad imposta trasferisca il proprio domicilio in Svizzera e non in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato cui si applichi l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 5 ottobre 2017 — Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

(Causa C-585/17)

(2018/C 013/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

Controinteressato: Dilly's Wellnesshotel GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una modifica di un regime di aiuti autorizzato con cui uno Stato membro rinunci ad avvalersi ulteriormente dell'autorizzazione dell'aiuto per un determinata categoria di beneficiari (distinti) dell'aiuto, limitandosi conseguentemente a ridurre il volume dell'aiuto già sussistente, come nella specie, costituisca una modifica di un regime di aiuti soggetta (in via di principio) all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- 2) Se il divieto di esecuzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, nel caso di un errore formale nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ⁽¹⁾ della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) possa implicare l'inapplicabilità di una limitazione di un regime di aiuti autorizzato, cosicché che lo Stato membro sia conseguentemente obbligato, per effetto del divieto di esecuzione, al versamento dell'aiuto a determinati beneficiari («obbligo di esecuzione»).
- 3) a) Se un regime normativo relativo al rimborso dell'imposta sull'energia come quello in esame, nel quale il quantum del rimborso dell'imposta sull'energia sia definitivamente stabilito ex lege in base ad una formula di calcolo, risponda ai requisiti dettati dal regolamento (UE) n. 651/2014 ⁽²⁾ della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 3) b) Se l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 implichi, per il periodo decorrente dal gennaio 2011, l'esenzione del suddetto regime relativo al rimborso delle imposta sull'energia.

- (¹) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) GU 2008, L 214, pag. 3.
- (²) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU 2014, L 187, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 ottobre 2017 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-605/17)

(2018/C 013/08)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Javorský, L. Nicolae e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato, entro il 1° gennaio 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (¹), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 13 della suddetta direttiva;
- condannare la Repubblica slovacca, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 10 036,80, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/61/UE;
- condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'adozione di misure per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2016.

1. In forza dell'articolo 13 della direttiva 2014/61/UE gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure nazionali necessarie per dare attuazione a tale direttiva entro il 1° gennaio 2016. Non avendo ricevuto dalla Repubblica slovacca conferma del pieno recepimento della citata direttiva 2014/61/UE, la Commissione ha deciso di adire la Corte.
2. Nel suo ricorso, la Commissione chiede la condanna della Repubblica slovacca ad una penalità giornaliera di EUR 10 036,80. L'importo di detta penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata della violazione e dell'effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

(¹) GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1.